

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 21/12/2021

FATTO

Con ricorso del 02 luglio 2021, parte ricorrente esponeva di avere sottoscritto con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento con cessione del quinto (il n. **435), estinto, poi, anticipatamente, ma senza ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi pagati anticipatamente e non maturati. Il ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, presentava ricorso all'Arbitro, chiedendo il rimborso di complessivi euro 887,50 per i suddetti oneri, oltre interessi, rivalutazione e spese del ricorso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, preliminarmente eccepiva l'irricevibilità del ricorso perché il propedeutico reclamo era stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, avendo prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente; nel merito, sosteneva la correttezza del conteggio estintivo emesso; escludeva l'applicazione dei principi interpretativi elaborati dalla CGUE nella Sentenza Lexitor e, in particolare, la rimborsabilità degli oneri aventi natura *up-front*, rappresentati, nel contratto in esame, dalle spese di attivazione finanziamento e dalle commissioni di intermediazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla restituzione degli oneri relativi ad un finanziamento con cessione del quinto, a seguito dell'estinzione anticipata di tale finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB: il contratto, in particolare, era stato sottoscritto in data 16 marzo 2015 ed estinto anticipatamente in data 30 giugno 2019, dopo il pagamento di 49 rate su 120.

Il Collegio, preliminarmente, ritiene di doversi esprimere sull'eccezione formulata dall'intermediario relativa alla irricevibilità del ricorso, sul presupposto che il reclamo sia stato presentato senza idonea procura, in quanto privo dell'autenticazione della firma della parte ricorrente. L'eccezione non appare fondata: essendo il reclamo un atto stragiudiziale, non richiede ad *substantiam* l'autenticazione della procura alle liti, non trovando, cioè, applicazione l'art. 83 c.p.c. Inoltre, quand'anche sussistesse il difetto di procura inerente il reclamo, questa sarebbe stata sanata dalla successiva procura rilasciata per la proposizione del ricorso, perché opererebbe come tacita ratifica dell'attività compiuta dal procuratore senza poteri ai sensi dell'art. 1399 c.c. Va, infine, detto che il reclamo è stato riscontrato nel merito da parte dell'intermediario: lo stesso ha, quindi, raggiunto lo scopo che gli è proprio nel presente nel procedimento arbitrale.

Passando al merito, bisogna dire che gli oneri per i quali il ricorrente domanda la retrocessione attengono, in particolare, alle commissioni finanziarie legate, tra l'altro, alla promozione e collocamento della rete distributiva. Il contratto escludeva espressamente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso di tali commissioni, in quanto relative a costi maturati interamente all'atto del perfezionamento dell'operazione. Il Collegio ritiene che a dette commissioni, alla luce della descrizione contrattuale delle stesse, debba essere attribuita natura *recurring*.

Trattandosi, allora, di decidere sulla retrocessione di oneri *recurring*, si deve ricordare che non si è mai dubitato sulla relativa rimborsabilità: sono costi trattenuti dall'intermediario all'atto della conclusione del contratto ma non maturati alla data dell'estinzione anticipata. È, peraltro, da tempo acquisito che la retrocessione di detti oneri debba essere computata secondo il criterio della competenza economica ovvero del *pro rata temporis* (v. per tutti, Coll. Coordinamento, decisione 6167/2014).

Il Collegio, pertanto, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, perviene al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.780,38	Tasso di interesse annuale	7,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	289,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/05/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,43%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.500,00	Recurring	59,17%	887,50		887,50
Totale									887,50

L'importo indicato in tabella – da arrotondare ad euro 888,00 – coincide con quello richiesto dal ricorrente.

Il Collegio, inoltre, in linea con il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr.

Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13). Esclude, invece, che possa trovare accoglimento la richiesta di rivalutazione monetaria, data l'indubbia natura *ab origine* pecuniaria del credito (cfr., *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 6469/17 e Collegio di Bari, decisione n. 1261/18).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 888,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA